



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
8<sup>a</sup> legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Franco	Manzato
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Sandro	Sandri
	Vendemiano	Sartor
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi

## Deliberazione della Giunta

n. **736** -del **24 MAR. 2009**

Segretario Antonio Menetto

OGGETTO: Comune di Chioggia (VE)  
Piano Regolatore Generale  
Variante per le attività di molluschicoltura.  
Approvazione con modifiche d'ufficio  
Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Chioggia (VE), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3706 del 10.10.1976, successivamente modificato. Con deliberazione di Consiglio n. 66 del 27.07.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Generale al Piano Renerale Generale, approvata ai sensi dell'art 46 della L.R. 61/1985 dalla G.R.V. con delibera n. 1399 del 15.05.2007, alla quale il Comune ha controdedotto con delibera di C.C. n. 90 del 21.07.2008 e n. 92 del 22.07.2008; questa variante deve ancora concludere il proprio iter amministrativo di approvazione. Con deliberazione di Consiglio n. 24 del 25.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 80678 del 20.12.2005, acquisita agli atti della Regione in data 21.12.2005. La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi è pervenuta n. 1 osservazione nei termini, sulla quale il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 112 del 18.11.2005. Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 553 del 18.12.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004. La Variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 10.02.2009, conformemente al citato parere del Dirigente Regionale, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale. La variante è stata sottoposta anche all'esame della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, la quale, nella seduta n. 16/04 del 03.08.2004, con voto n. 13/56244, ha espresso parere favorevole, facendo proprio e confermando il parere della VTR n. 553 del 18.12.2008."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

- 1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Chioggia (VE), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (**Allegato A**) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (**Allegato A1**), della Seconda Commissione Consiliare (**Allegato B**) e del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia (**Allegato C**). La Valutazione Tecnica Regionale n. 553 del 18.12.2008, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, della Seconda Commissione Consiliare e della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.  
La variante risulta così composta:

1. Norme Tecniche d'Attuazione;
2. Sussidi Operativi per l'Ambito Lagunare;
3. Schema Tipologico Bidimensionale e Tridimensionale dei Casoni da realizzare nella Laguna di Chioggia.

- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della L.R. 8.5.1989, n. 14, art. 2.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
- Dott. Antonio Menetto -

IL PRESIDENTE  
- On. Dott. Giancarlo Galan -

IL VICE PRESIDENTE  
Dott. Franco Manzato





**VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE**  
**Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 art. 27**

**n. 553 del 18.12.2008**

**Oggetto:** Comune di Chioggia (VE)  
Piano Regolatore Generale  
Variante per le attività di molluschicoltura

**Premesso che:**

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 18.12.2008;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985. n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 661983/57.09, in data 12.12.2008, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 18.12.2008, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la DGR n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 553 del 18.12.2008 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

**E' DEL PARERE**

che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Chioggia (VE) , descritta in premessa, sia da approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

**IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE URBANISTICA**  
**INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE**  
- f.to Arch. Vincenzo Fabris -





**REGIONE DEL VENETO**  
**Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11**  
**Comitato**  
previsto ai sensi del II comma dell'art. 27

Argomento n. **553** in data **18/12/2008**

O M I S S I S

**P A R E R E**

**Oggetto** Comune di Chioggia (VE)  
Piano Regolatore Generale  
Variante per le attività di molluschicoltura. D.C.C. 24/2005

**PREMESSE:**

Il Comune di Chioggia (VE) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3706 in data 10.10.1976 e successivamente modificato;  
Con deliberazione di Consiglio n. 66 del 27.07.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Generale al P.R.G., approvata ai sensi dell'art.46 della L.R.61/85 dalla G.R.V. con delibera n°1399 del 15.05.07 alla quale il Comune ha controdedotto con delibera di C.C. n°90 del 21.07.08 e n°92 del 22 .07.08; questa variante deve ancora concludere il proprio iter amministrativo di approvazione;  
Con deliberazione di Consiglio n. 24 del 25.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 80678 in data 20.12.2005, acquisita agli atti della Regione in data 21.12.2005;  
La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 18.11.2005;  
L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Venezia, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 41161 del 9.8.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale e che non sono pervenute osservazioni alla stessa.  
Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

**VERIFICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE**

**Compatibilità idraulica**

Il Comune con nota n. 21822 del 19.4.2007 ha trasmesso l'asseverazione della non necessità dello studio idraulico al Genio Civile di Venezia;

GIUSEPPE MANOLI

il Genio Civile di Venezia con nota n. 286812 del 22.5.2007 ha preso atto della documentazione prodotta;

pertanto con riferimento alla D.G.R. n. 3637/2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura **è stata seguita dal Comune.**

#### **Valutazione di incidenza**

Si sottolinea che sul territorio del Comune di Chioggia è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta Regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del DPR 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE"; più precisamente il SIC/ZPS in argomento riguardano:

SIC "Laguna medio inferiore di Venezia" IT3250030 - ZPS "Laguna di Venezia" IT 3250046.

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza che è stata esaminata dal Comitato di esperti presso la Regione in data 3.11.08-rel.istrutt. n°URB/2008/230 con il seguente parere:

"alla luce di quanto esposto si dichiara, con ragionevole certezza scientifica, che si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000: SIC IT3250030 Laguna medio inferiore di Venezia, ZPS IT3250046 Laguna di Venezia, per effetto delle opere previste dalla variante di piano regolatore generale del comune di Chioggia per le attività di molluschicoltura a condizione che venga messo in atto quanto espressamente precisato nelle conclusioni cui è pervenuto lo studio in merito alle modalità attuative e realizzative delle *previsioni della variante*"

#### Prescrizioni:

1. Qualora dovessero intervenire fattori di ulteriore frazionamento degli specchi acquei attualmente in concessione o di sostanziale modifica dei perimetri di concessione delle aree di pesca gestita, tali da determinare un insediamento di attrezzature fisse e mobili di supporto alle attività alieutiche superiore ad un numero di 60 unità insediabili compatibili con le stime delle verifiche del dimensionamento riportate nella presente Valutazione di Incidenza Ambientale (Parte 1 - Approfondimenti: 'Attività alieutiche, Verifica del dimensionamento'), la valutazione della quantità delle unità fisse e mobili (casoni e pontoni) insediabili in laguna dovrà essere oggetto di specifico studio e verifica da parte di tutte le autorità competenti ed aventi titolo nell'ambito della Laguna di Venezia;
2. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;
3. L'ente comunale di controllo sul territorio dovrà effettuare un'azione di verifica e controllo sull'applicazione delle norme di tutela vigenti, e di monitoraggio delle azioni più perturbanti (traffico acqueo, attività di pesca) sui sistemi ambientali e sulla loro stabilità;
4. L'ente comunale di controllo sul territorio dovrà effettuare un'azione di monitoraggio delle aree, incluse all'interno della perimetrazione delle superfici acquee in concessione alle attività di venericoltura, che presentano fattori di criticità per motivi ambientali;
5. Il rilascio del permesso a costruire attrezzature di supporto alla pesca gestita in tali aree, dovrà essere subordinato al parere degli uffici Competenti;
6. All'interno dei perimetri di pesca in concessione più prossimi alle aree di nidificazione ed alimentazione dell'avifauna protetta (aree 13, 19, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - vedi Tav.2.3 della presente Valutazione di Incidenza Ambientale), i richiedenti del permesso a

costruire di nuove attrezzature fisse e mobili (casoni e pontoni) di supporto dell'attività alieutica, dovranno localizzare le medesime, all'interno della propria area in concessione, nella posizione più distante dalle aree di nidificazione ed alimentazione dell'avifauna protetta sopra indicate, e più prossime ai canali navigabili.

7. Qualora il richiedente disponga di più aree in concessione tra loro separate, le nuove attrezzature di supporto dell'attività alieutica, di cui si richiede permesso a costruire, dovranno essere localizzate nell'area più distante dalle suddette aree di nidificazione ed alimentazione dell'avifauna.
8. In fase di richiesta di permesso a costruire, dovrà essere cura del richiedente documentare: la dimensione degli spazi in relazione alle attività previste, il periodo previsto di realizzazione delle opere e la stima presunta dei tempi di cantiere per la realizzazione delle opere; la metodologia da utilizzarsi per lo smantellamento delle stesse ed il ripristino dei luoghi, qualora decada il titolo di permanenza dell'opera stessa.
9. In fase di realizzazione del cantiere sarà indispensabile predisporre un preciso cronoprogramma dei lavori per salvaguardare il periodo di nidificazione delle specie presenti;
10. Non potranno essere eseguite opere durante il periodo di nidificazione dell'avifauna (indicativamente aprile-maggio);
11. Non potranno in ogni caso essere eseguite opere durante le fasi notturne;
12. Dovranno essere incentivati l'utilizzo di materiali eco-compatibili e di tecnologie a basso consumo;
13. Dovrà essere incentivato l'impiego di tecnologie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in alternativa all'utilizzo di oli e combustibili per l'alimentazione di generatori di corrente, qualora necessari alle attività produttive consentite in laguna dalla VPRG, esposti al rischio di sversamento degli stessi in Laguna;
14. Prima e durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti operativi finalizzati a limitare l'eventuale diffusione dei sedimenti e l'intorbidimento delle acque in relazione all'attività di realizzazione dei singoli progetti;
15. Durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
16. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
17. Sia eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti;
18. Nelle attrezzature fisse e mobili (casoni e pontoni), di cui si richiede permesso a costruire ed in quelle esistenti non dovranno essere consentite attività continuative di prima lavorazione del prodotto durante le fasi notturne, dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di inquinamento luminoso ed acustico, così come previsto dal 'Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle Lagune della Provincia di Venezia'.
19. I concessionari delle aree di pesca più prossime alle aree di nidificazione ed alimentazione dell'avifauna protetta (aree 13, 19, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - vedi Tav.2.3 della presente Valutazione di Incidenza Ambientale) con o senza attrezzature fisse e mobili

(casoni e pontoni), di cui si richiede permesso a costruire ed in quelle esistenti, nei periodi di nidificazione dell'avifauna dovranno: nelle ore notturne praticare la navigazione a motore solo all'interno dei canali navigabili, fatta eccezione per gli addetti alla guardiania, al soccorso ed ai mezzi di sicurezza; nelle ore diurne attenersi alla navigazione a motore, fuori dai canali navigabili, solo negli specchi d'acqua più distanti dalle aree di nidificazione ed alimentazione suddette, rispettando i limiti di velocità ridotta e bassa emissione acustica.

### Commissione per la Salvaguardia di Venezia

La Commissione per la Salvaguardia di Venezia nella seduta n. 16/04 in data 3 agosto 2004, con voto n. **13/56244** ha formulato in merito alla pratica richiamata in oggetto i seguenti indirizzi per la pianificazione, normazione e controllo delle attività e delle strutture per l'allevamento dei Tapes Philippinarum nella Laguna di Venezia:

1. Le attività produttive e le lavorazioni connesse con la cernita, il vaglio e insacchettamento del prodotto per il suo trasferimento a terra devono essere compatibili con le normative igienico ambientali sia relativamente al prodotto stesso che alla gestione dei reflui degli addetti. Devono essere studiati appositi contenitori e apparati che assicurino una corretta gestione sia dei reflui che delle acque saponate prodotti dagli addetti, evitando ogni possibile travaso di materiale direttamente in laguna. In tal senso si dovrà provvedere in particolare ad attuare una programmazione di asporto e smaltimento dei reflui suddetti nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie. A tal fine verranno attuati dei protocolli con le competenti ULSS al fine di normalizzare queste raccolte e il loro asporto controllato.
2. Vanno individuati opportuni contesti di aree omogenee concessionate tali da consentire di localizzare eventuali strutture mobili e/o fisse con finalità di supporto operativo all'area in concessione e guardiania, quantificati e dimensionati esclusivamente in relazione alle superfici delle aree omogenee in concessione quindi non in riferimento ad ogni singola concessione.
3. Nel merito delle strutture di supporto e guardiania mobili e/o fisse si ritiene opportuno fin d'ora definire in prima analisi la necessità che esse corrispondano solo alle seguenti tre tipologie: **PONTONE** galleggiante, **CASONE** su palafitte, **BARCONE**.
4. Queste tre tipologie saranno proposte con procedura di progetto stabilita nella necessaria fase pianificatoria, tenendo conto e richiamandosi ai materiali da costruzione e alle forme tradizionali presenti nelle lagune venete. La Soprintendenza BB.AA.AA. provvedere ad una preventiva verifica generale e puntuale al fine di rendere omogenee le soluzioni progettuali proposte dagli interessati, senza con ciò, incorrere, in obbligatorie tipologie standardizzate. Quindi in ogni caso con l'avvio di detta fase programmatica non si tratta di normare e produrre un pontone di tipo standardizzato, ma di fissare limiti dimensionali (altezza sull'acqua, superficie massima per le diverse situazioni di riferimento, comunque inferiore ai 100mq, superficie e altezza massime del locale di ricovero), materiali da costruzione compatibili a livello ambientale e paesistico e prescrizioni tipologiche, al fine di promuovere la realizzazione di strutture ben progettate, con attenzione e qualità specifiche. Le norme e gli atti concessori dovrebbero incentivare e comunque mantenere lo svolgimento in essere delle attività mediante barconi; per la sola attività di guardiania potrebbero essere realizzate anche strutture fisse su palafitte con minime dimensioni.
5. I soggetti aventi diritto potranno, in forma singola o collettiva, e comunque, tramite il Magistrato Acque Venezia presentare le istanze per ottenere l'autorizzazione ai progetti delle strutture mobili e/o fisse di cui ai punti precedenti. Ogni comune, che ha giurisdizione nelle aree in cui sono richieste le strutture, trasmetterà alla Commissione il parere di competenza. Tutti i progetti relativi alle strutture dovranno essere singolarmente sottoposti all'esame della Commissione

al fine di garantire una valutazione puntuale e ponderata delle soluzioni progettuali proposte. In sintonia con i pareri di merito del Magistrato alle Acque, dell'U.L.S.S. competente, del COMUNE, la Commissione esprimerà il proprio voto sul singolo progetto. La C.S.V. autorizza i progetti nel rispetto dei pareri di competenza delle singole autorità competenti. Sono fatti salvi ogni dispositivo di legge o regolamento che competono agli Istituti pubblici e agli enti tutori all'interno della Laguna. Ogni ente competente comunque mantiene le proprie competenze al rilascio degli assensi o autorizzazioni previste dalle Leggi.

6. Per evitare accumuli impropri di materiale di scarto in ambito lagunare i residui solidi delle lavorazioni di cui il punto 1 (conchiglie e frammenti di gusci), non possono venire dispersi in laguna né concentrati in accumuli tipo *montarozzi*, ma vanno raccolti per essere trasportati e conferiti a terra in luoghi specifici concordati, in cui saranno organizzati la raccolta e lo stoccaggio dei residui solidi in appositi silos per rendere possibile il loro riciclaggio.
7. Relativamente alla collocazione delle strutture, la dimensione del problema (1800 ettari di laguna interessati e 120 concessioni demaniali rilasciate) invita alla valutazione di soluzioni compatibili con la operatività degli addetti. E' auspicabile che il posizionamento delle strutture sia previsto in corrispondenza ai punti di convergenza tra diverse concessioni, al fine di poter più facilmente concentrare le lavorazioni in strutture di utilizzo comune. In tal modo si impedirà di ingenerare il proliferare ingiustificato delle strutture, a tutto danno del carattere paesaggistico della laguna. Indicativamente si valuta che le soluzioni di articolazione spaziale, quantità, posizionamento, dimensioni delle strutture possano trovare un primo riferimento adeguato in quanto descritto nel parere del Magistrato alle Acque all'uopo allegato al presente voto. Per una definitiva soluzione della problematica in oggetto si verificheranno le dimensioni delle strutture mediante una più puntuale progettazione delle stesse, rispondente ai criteri programmatici della gestione della attività che verranno delineati nell'ambito della formulazione del piano-programma.
8. Le zone lagunari oggetto di concessione vanno individuate segnalando con semplici paletti i vertici delle aree in concessione e, previa autorizzazione, potranno essere segnalati con, le medesime modalità anche altri punti critici, sia nel caso di maggiore estensione del lotto sia per delimitazione dell'area di semina. Si precisa che i lotti lagunari concessionati non possono essere interclusi al passaggio o privatizzati con paline e corde, le quali per numero e disposizione alterano l'ambiente lagunare e talora recano pregiudizio al transito delle imbarcazioni e alla pratica della pesca vagantiva. Va infatti in ogni caso salvaguardata l'attività di pesca vagantiva in particolare garantendo la totale fruibilità e percorribilità dei canali.
9. Deve essere certificato a quali aree e concessioni è riferita ogni struttura galleggiante progettata. Con l'uso delle strutture in forma comunitaria si ritiene che verrà incentivato anche un controllo reciproco dei concessionari nella loro operatività. Ciò faciliterà il compito degli enti preposti al controllo al fine di ottenere una migliore e più appropriata gestione del patrimonio ittico lagunare.
10. Tutte le strutture mobili esistenti a supporto delle aree in concessione dovranno conformarsi alle indicazioni proposte dagli Enti competenti ed accettate dalla Q.S.V., per categoria, struttura, forma e materiali a partire dalla data dell'approvazione del piano-programma. Tutti i manufatti che non siano riproposti in adeguamento a partire dalla data dell'atto di approvazione del piano-programma saranno considerati non legittimati. Ogni sostanziale modifica, integrazione o ampliamento dei manufatti così come da progetto autorizzato comporterà danno ambientale e procedimento di atto repressivo ai sensi di Legge.

**Accordo di pianificazione coordinata lr 35/2002**

La variante non tratta il tema delle zone produttive pertanto non è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35.

**Intese**

Poiché non è dato sapere, in quanto non emerge dagli atti allegati alla variante, se siano state eseguite tutte le intese con le varie autorità competenti si prescrive che il Comune valuti, qualora necessario, di operare le intese con i vari enti ed organismi: Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Demanio, Magistrato alle Acque, ecc...

**VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI:**

La variante consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al PRG:

**ZONIZZAZIONE**

Individuazione dei manufatti, fissi e galleggianti, presenti nella laguna di Chioggia.

**Caratteristiche dell'area interessata alla variante**

Trattasi degli spazi acquei all'interno della laguna di Venezia individuati in cartografia e per i quali sono state rilasciate le concessioni per lo svolgimento di attività ittiche ad associazioni o cooperative del settore in rapporto al numero dei soci.

Si evidenzia che il 70% del bacino lagunare è territorialmente di competenza del comune di Chioggia ed è gestito da oltre 70 cooperative.

Tale area è suddivisa in tre parti:

**Laguna Nord**-suddivisa in tre macroaree:una di 132 Ha destinata esclusivamente alla raccolta del seme e due di circa 560 Ha destinate all'allevamento (semina, accrescimento,raccolta).

**Laguna Centrale**- interessa un'area di 608,10 Ha destinata alla pesca gestita, alla raccolta seme e all'allevamento(semina, accrescimento,raccolta).

**Laguna Sud**- interessa un'area di 667,555 Ha destinata principalmente ad attività di pesca gestita.

**Caratteristiche dell'intervento**

La rapida evoluzione delle attività ittiche ed un nuovo sistema lavorativo, che consente agli organi di controllo competenti in materia fiscale ed igienico-sanitaria, di verificare eventuali evasioni e garantire all'utente la salubrità del prodotto , ha comportato la necessità di una presenza costante da parte degli operatori nelle aree ad essi concesse, sia per seguire l'evolversi giornaliero del prodotto, la sua raccolta e lavorazione, che per evitare sottrazioni dello stesso improprie. Queste due esigenze hanno richiesto la costruzione di una postazione logistica in ogni specchio acqueo concesso. L'attività di mitilicoltura che diede vita a casoni e capanni di pesca, tutt'oggi presenti, è in forte declino, tali strutture sono state riconvertite ed adattate alla più redditizia attività di allevamento delle vongole veraci. A queste strutture sono state aggiunte ex-novo, dalle nuove cooperative assegnatarie, altri natanti- postazioni logistiche galleggianti. Tutti questi manufatti mobili, sia esistenti che nuovi, riconosciuti indispensabili allo svolgimento di tale attività, sono stati riconvertiti o inseriti senza che gli Enti competenti abbiano emanato specifiche disposizioni circa la tipologia, le dimensioni e i materiali costruttivi da utilizzare onde mitigare l'inserimento delle strutture stesse in un contesto quasi del tutto privo di elementi antropizzati.

**Il P.R.G. vigente destina gli spazi acquei lagunari a zona E3 di cui all'art.20 delle N.T.A che recita:"Le zone omogenee a conduzione itticola ed in genere gli specchi d'acqua lagunare sono sottoposti alle leggi normative procedure specifiche vigenti ed in particolare:RDL 1/6/36;L.7/1/37 n°191;L.5/3/63 n°366;L.16/4/73 n°171; DPR n°962 del 20/9/73"**

**La variante Generale del P.R.G. adottata con delib. C.C.n°66 del 27.07.01**

destina gli spazi acquei lagunari, con particolare riferimento a quelli posti a nord del centro storico di Chioggia e ad ovest delle bocche di porto, a zona definita Laguna viva normata dall'art.25 delle N.T.A. che ai commi 9,10,11 individua tre tipologie d'intervento:

- per la manutenzione degli impianti di itticoltura e mitilicoltura esistenti e per quelli dismessi i cui concessionari sono tenuti al ripristino dei luoghi;
- per la ristrutturazione dei *capanni* e *bancali* esistenti a supporto della pesca professionale
- per l'inserimento di nuovi capanni in ambito lagunare, da utilizzare esclusivamente a supporto della pesca professionale o per attività istituzionali, qualora autorizzato dall'autorità competente, che potrà avvenire solo attraverso l'utilizzo di tecniche e tipologie tradizionali, secondo le indicazioni dei **sussidi operativi** per l'ambito lagunare.

**Il P.A.L.A.V. all'art.55, terzo comma** obbliga i comuni a recepire le prescrizioni e vincoli derivanti dalle direttive del piano d'area e ad integrare gli indirizzi contenenti ***i sussidi operativi*** di cui alla lett.C dell'art.1, mediante adeguati proutari che, con riferimento alle singole zone, forniranno indirizzi, direttive, prescrizioni e vincoli in ordine a:

- caratteristiche morfologiche del territorio e degli insediamenti
- caratteristiche planivolumetriche tipologiche, architettoniche ed edilizie degli interventi
- modalità di esecuzione degli interventi e delle infrastrutture
- modalità di equipaggiamento paesistico.

Il Comune di Chioggia, ha provveduto a redigere i sussidi operativi per l'ambito lagunare (Tav. 13) al fine di consentire il rilascio dei permessi di restauro, ristrutturazione e nuova costruzione relativi a casoni e pontoni in ambito lagunare.

**Modifiche ai testi normativi delle NTA**

Vengono proposte modifiche al testo normativo delle NTA, al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentari e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

Integrazione delle NTA con una specifica normativa per le strutture legate alla attività di Molluschicoltura "Pontoni e Casoni" (articoli da 1 a 6).

**OSSERVAZIONI**

E' pervenuta una osservazione

In merito alla osservazione controdedotta dal Comune si fornisce il seguente quadro:

N. OSS.	nominativo	descrizione	parere comune	Parere regione
1	Gobbo Denis	Richiesta di inserimento di attività ricettive in relazione alla fruizione del Parco lagunare. Inoltre viene segnalata l'esistenza in passato di due impianti di bilancia attualmente demoliti.	Non accoglibile in quanto la variante in oggetto riguarda la previsione di manufatti legati strettamente alla pesca di "Pontoni e Cassoni", e non altri tipi di attività così come previsto nell'art 5 del PALAV.	Si concorda con parere del comune. Non Accoglibile

**CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI**

Si prescrive

1. d'integrare il testo delle norme tecniche(art.1) e della tav.13 Sussidi operativi al fine di prevedere atto unilaterale d'obbligo con polizza fideiussoria a garanzia del ripristino dei luoghi ad attività dimessa , per la costruzione di nuove strutture, per la manutenzione periodica delle stesse;
2. d'integrare il testo della tav.13 " Sussidi operativi per l'ambito lagunare" al fine di prevedere un limite di tempo per adeguare le strutture esistenti alle nuove norme tecniche;
3. d'integrare il testo della tav.13 " Sussidi operativi per l'ambito lagunare" art.li 3) e 6) "indicazioni tipologiche e materiali costruttivi" al fine di prevedere anche il colore del materiale di copertura delle strutture esistenti e di progetto che dovrà armonizzarsi il più possibile con quello dell'acqua della laguna;
4. d'integrare il testo delle norme tecniche e della tav.13 " Sussidi operativi per l'ambito lagunare" al fine di normare antenne ed eventuali altre strutture aeree necessarie all'attività di pesca così da limitare il loro impatto ambientale,
5. l'installazione di una targa identificativa, le cui dimensioni saranno definite in accordo con gli enti competenti, per tutte le strutture lagunari (pontoni e casoni)di cui all'art.2 e 5 della tav.13, " Sussidi operativi per l'ambito lagunare" ,che dovrà contenere lo stemma del Comune di Chioggia e della Regione Veneto, il disegno della laguna Veneta con la posizione della struttura interessata all'interno di questa e n° di autorizzazione.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

**E' DEL PARERE**

che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Chioggia, descritta in premessa, sia da approvare con prescrizioni d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

1. Norme Tecniche di Attuazione
2. Sussidi Operativi per l'Ambito Lagunare
3. Schema Tipologico Bidimensionale e Tridimensionale dei Casoni da realizzare nella Laguna di Chioggia

Vanno visti n. 3 elaborati.

**O M I S S I S**

Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11  
Comitato  
previsto ai sensi del II comma dell'art 27  
copia conforme all'originale  
Consta di n. 4 fogli  
Venezia, li 09.01.2009

IL SEGRETARIO  
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL SEGRETARIO  
GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE  
f.to VINCENZO FABRIS

GIUSEPPE MANOLI

24 MAR. 2009

ALLEGATO B Dgr n.

del

pag. 1/1



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO  
(VIII^ Legislatura)

SECONDA COMMISSIONE  
CONSILIARE PERMANENTE

12 FEB. 2009

Venezia,  
Palazzo Ferro Fini - San Marco, 2322  
tel. 041 2701 327 / 328 / 329 - fax 041 5258368  
e-mail: [com.com2@consiglioveneto.it](mailto:com.com2@consiglioveneto.it)

Consiglio regionale del Veneto  
P 12 FEBBRAIO 2009 PROT. 0002012  
cr\_venet 800-crvc spc

OGGETTO: **Parere alla Giunta Regionale n. 626.** Comune di Chioggia (VE). Piano Regolatore Generale Variante per le attività di molluschicoltura. D.C.C. n. 24/2005.

REGIONE DEL VENETO	
Data di ...	
Data registraz.	25 FEB. 2009
Prot. N.	104712
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E 320051B	

25

Al Signor PRESIDENTE  
del Consiglio Regionale

SEDE

La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 10 febbraio u.s., concluso l'esame dell'argomento indicato in oggetto, ha espresso all'unanimità (presenti il Presidente Zigiotta -con delega del Consigliere Degani- del Gruppo consiliare Forza Italia, i Consiglieri Ciambetti e Caner del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, il Consigliere Piccolo del Gruppo consiliare Misto e i Consiglieri Azzi, Berlatto Sella, Frigo e Michieletto del Gruppo consiliare l'Ulivo-Partito Democratico Veneto) parere favorevole a quanto disposto dalla VTR, argomento n. 553 del 18 dicembre 2008.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
Tiziano Zigiotta



Data

26 AGO. 2004

Protocollo N°

56+588

/47.05

Allegati N°

Oggetto

AI Signor RESPONSABILE  
Dipartimento di Prevenzione  
dell'AULSS n. 14  
Strada Madonna Marina 500  
30019 CHIOGGIA VE

AI Signor RESPONSABILE  
Dipartimento di Prevenzione  
dell'AULSS n. 13  
Via S. Pio X  
30031 DOLO VE

AI Signor RESPONSABILE  
Dipartimento di Prevenzione  
dell'AULSS n. 10  
Via Calnova 60  
30027 S. DONA' DI PIAVE VE

La Commissione per la Salvaguardia di Venezia

nella seduta n. 16/04 in data 3 agosto 2004,

- vista la Legge 171/73, la Legge 798/84, la L. 360/91 e il Decreto Legge 29 marzo 1995, n. 96, coordinato con la legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206;
- visto il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- vista la nota del Magistrato alle Acque prot. 6617 del 29.07.04

con voto n. 13/56244

HA FORMULATO

in merito alla pratica richiamata in oggetto i seguenti indirizzi per la pianificazione e normazione e controllo delle attività e delle strutture per l'allevamento dei Tapes Philippinarum nella Laguna di Venezia.

1. Le attività produttive e le lavorazioni connesse con la cernita, il vaglio e l'insacchettamento del prodotto per il suo trasferimento a terra devono essere compatibili con le normative igienico ambientali sia relativamente al prodotto stesso che alla gestione dei reflui degli addetti. Devono essere studiati appositi contenitori e apparati che assicurino una corretta gestione sia dei reflui che delle acque saponate prodotti dagli addetti, evitando ogni possibile travaso di materiale direttamente in laguna. In tal senso si dovrà provvedere in particolare ad attuare una programmazione di asporto e smaltimento dei reflui suddetti nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie. A tal fine verranno

Commissione per la Salvaguardia di Venezia

Calle Priuli - Cannaregio 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792287 - fax 041/2792140

e-mail: serv.csv@mail.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data

25 AGO, 2004

Protocollo N°

567588

147.05

Allegati N°

Oggetto

- attuati dei protocolli con le competenti ULSS al fine di normalizzare queste raccolte e il loro asporto controllato.
2. Vanno individuati opportuni contesti di aree omogenee concessionate tali da consentire di localizzare eventuali strutture mobili e/o fisse con finalità di supporto operativo all'area in concessione e guardiana, quantificati e dimensionati esclusivamente in relazione alle superfici delle aree omogenee in concessione quindi non in riferimento ad ogni singola concessione.
  3. Nel merito delle strutture di supporto e guardiana mobili e/o fisse si ritiene opportuno fin d'ora definire in prima analisi la necessità che esse corrispondano solo alle seguenti tre tipologie: **PONTONE** galleggiante, **CASONE** su palafitte, **BARCONE**.
  4. Queste tre tipologie saranno proposte con procedura di progetto stabilita nella necessaria fase pianificatoria, tenendo conto e richiamandosi ai materiali da costruzione e alle forme tradizionali presenti nelle lagune venete. La Soprintendenza BB.AA.AA. provvederà ad una preventiva verifica generale e puntuale al fine di rendere omogenee le soluzioni progettuali proposte dagli interessati, senza con ciò incorrere in obbligatorie tipologie standardizzate. Quindi in ogni caso con l'avvio di detta fase programmatica non si tratta di normare e produrre un pontone di tipo standardizzato, ma di fissare limiti dimensionali (altezza sull'acqua, superficie massima per le diverse situazioni di riferimento, comunque inferiore ai 100mq, superficie e altezza massime del locale di ricovero), materiali da costruzione compatibili a livello ambientale e paesistico e prescrizioni tipologiche, al fine di promuovere la realizzazione di strutture ben progettate, con attenzione e qualità specifiche. Le norme e gli atti concessori dovrebbero incentivare e comunque mantenere lo svolgimento in essere delle attività mediante barconi; per la sola attività di guardiana potrebbero essere realizzate anche strutture fisse su palafitte con minime dimensioni.
  5. I soggetti aventi diritto potranno, in forma singola o collettiva, e comunque tramite il Magistrato Acque Venezia presentare le istanze per ottenere l'autorizzazione ai progetti delle strutture mobili e/o fisse di cui ai punti precedenti. Ogni comune, che ha giurisdizione nelle aree in cui sono richieste le strutture, trasmetterà alla Commissione il parere di competenza. Tutti i progetti relativi alle strutture dovranno essere singolarmente sottoposti all'esame della Commissione al fine di garantire una valutazione puntuale e ponderata delle soluzioni progettuali proposte. In sintonia con i pareri di merito del Magistrato alle Acque, dell'U.L.S.S. competente, del COMUNE, la Commissione esprimerà il proprio voto sul singolo progetto. La C.S.V. autorizza i progetti nel rispetto dei pareri di competenza delle singole autorità competenti. Sono fatti salvi ogni dispositivo di legge o regolamento che competono agli Istituti pubblici e agli enti tutori all'interno della Laguna. Ogni ente competente comunque mantiene le proprie competenze al rilascio degli assensi o autorizzazioni previste dalle Leggi.
  6. Per evitare accumuli impropri di materiale di scarto in ambito lagunare i residui solidi delle lavorazioni di cui il punto 1 (conchiglie e frammenti di gusci), non possono venire dispersi in laguna né concentrati in accumuli tipo *montarozzi*, ma vanno raccolti per essere trasportati e conferiti a terra in luoghi specifici concordati, in cui saranno organizzati la raccolta e lo stoccaggio dei residui solidi in appositi silos per rendere possibile il loro riciclaggio.
  7. Relativamente alla collocazione delle strutture, la dimensione del problema (1800 ettari di laguna interessati e 120 concessioni demaniali rilasciate) invita alla valutazione di soluzioni compatibili con la operatività degli addetti. E' auspicabile che il posizionamento

Commissione per la Salvaguardia di Venezia  
Calle Priuli - Cannaregio 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792287 - fax 041/2792140  
e-mail: serv.csv@mail.regione.veneto.it



giunta regionale

26 AGO. 2004

Protocollo N°

561508

147.05

Allegati N°

atto

delle strutture sia previsto in corrispondenza ai punti di convergenza tra diverse concessioni, al fine di poter più facilmente concentrare le lavorazioni in strutture di utilizzo comune. In tal modo si impedirà di ingenerare il proliferare ingiustificato delle strutture, a tutto danno del carattere paesaggistico della laguna. Indicativamente si valuta che le soluzioni di articolazione spaziale, quantità, posizionamento, dimensioni delle strutture possano trovare un primo riferimento adeguato in quanto descritto nel parere del Magistrato alle Acque all'uopo allegato al presente voto. Per una definitiva soluzione della problematica in oggetto si verificheranno le dimensioni delle strutture mediante una più puntuale progettazione delle stesse, rispondente ai criteri programmatici della gestione della attività che verranno delineati nell'ambito della formulazione del piano-programma.

- 8. Le zone lagunari oggetto di concessione vanno individuate segnalando con semplici paletti i vertici delle aree in concessione e, previa autorizzazione, potranno essere segnalati con le medesime modalità anche altri punti critici, sia nel caso di maggiore estensione del lotto sia per delimitazione dell'area di semina. Si precisa che i lotti lagunari concessionati non possono essere interclusi al passaggio o privatizzati con paline e corde, le quali per numero e disposizione alterano l'ambiente lagunare e talora recano pregiudizio al transito delle imbarcazioni e alla pratica della pesca vagantiva. Va infatti in ogni caso salvaguardata l'attività di pesca vagantiva in particolare garantendo la totale fruibilità e percorribilità dei canali.
- 9. Deve essere certificato a quali aree e concessioni è riferita ogni struttura galleggiante progettata. Con l'uso delle strutture in forma comunitaria si ritiene che verrà incentivato anche un controllo reciproco dei concessionari nella loro operatività. Ciò faciliterà il compito degli enti preposti al controllo al fine di ottenere una migliore e più appropriata gestione del patrimonio ittico lagunare.
- 10. Tutte le strutture mobili esistenti a supporto delle aree in concessione dovranno conformarsi alle indicazioni proposte dagli Enti competenti ed accettate dalla C.S.V., per categoria, struttura, forma e materiali a partire dalla data dell'approvazione del piano-programma. Tutti i manufatti che non siano riproposti in adeguamento a partire dalla data dell'atto di approvazione del piano-programma saranno considerati non legittimati. Ogni sostanziale modifica, integrazione o ampliamento del manufatti così come da progetto autorizzato comporterà danno ambientale e procedimento di atto repressivo ai sensi di Legge.



IL PRESIDENTE

Dot. Giancarlo Galan -

*[Handwritten signature]*

Commissione per la Salvaguardia di Venezia  
Calle Priuli - Cannaregio 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792287 - fax 041/2792140  
e-mail: serv.csv@mail.regione.veneto.it

